

Offerta di riduzione ad equità

Capitolo I

Per una ricostruzione storica dell'istituto

I.1 Origini storiche dell'istituto.....	1
I.2 L'offerta di riduzione ad equità nel codice napoleonico.....	10
I.3 La disciplina del codice del 1865.....	13
I.4 L'istituto nel codice del 1942. Aspetti generali.....	19

Capitolo II

L'offerta di riduzione ad equità: profili generali

II.1 La natura e la funzione dell'istituto.....	31
II.2 Ipotesi contrattuali di applicabilità.....	41
II.3 L'inapplicabilità ai contratti aleatori e contratti reali.....	46
II.4 ...Segue: i contratti di società.....	60
II.5 ...Segue: la controversa applicabilità ai contratti preliminari.....	65
II.6 Le clausole pattizie sostitutive dell'offerta di riduzione ad equità.....	73
II.7 I soggetti legittimati a proporre e a ricevere l'offerta.....	77
II.8 ...Segue: la rappresentanza legale e la rappresentanza volontaria.....	82
II.9 Contenuto, determinazione e forma dell'offerta.....	84

Capitolo III

Riduzione ad equità e rescissione del contratto

III.1 Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo.....	90
III.2 La rescissione per lesione.....	98
III.3 Rescissione ed offerta di riduzione ad equità: regime giuridico.....	107
III.4 L'influenza della svalutazione.....	112
III.5 Convalida del negozio annullabile e offerta di riduzione ad equità.....	116
III.6 La rescissione e contratti usurari.....	120
III.7 Profili processuali.....	124

Capitolo IV

Riduzione ad equità e risoluzione del contratto per eccessiva onerosità

IV.1 La risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c.....	128
IV.2 Risoluzione ed offerta di riduzione ad equità: regime giuridico.....	146
IV.3 L'offerta di riduzione nei contratti unilaterali ex art. 1468 c.c.....	154
IV.4 Offerta giudiziale e offerta stragiudiziale.....	160
IV.5 Aspetti processuali.....	163

Bibliografia.....	167
-------------------	-----

Capitolo I

Per una ricostruzione storica dell'istituto

I.1 Origini storiche dell'istituto

L'offerta di riduzione ad equità viene in evidenza nell'ambito dell'ordinamento italiano, è noto, con riferimento ai contratti rescindibili (v. art. 1450 c.c.) e a quelli risolubili per eccessiva onerosità (*ex artt. 1467, comma 3, e 1468 c.c.*).

Le origini dell'istituto, il quale ha risentito nel tempo di influenze filosofiche, etico-religiose e politiche, nonché degli atteggiamenti tenuti dai legislatori e dagli interpreti, sono alquanto remote.

Difatti già dai tempi più antichi si pose in evidenza il problema dell'equità negli scambi commerciali, equità che poteva ritenersi sussistente, secondo l'affermazione di Aristotele, contenuta nell'*Etica Nicomachea*, solo nel momento in cui le

prestazioni di un rapporto avevano lo stesso valore, ovvero se queste erano equivalenti¹.

Il principio della riduzione ad equità fu però elaborato nell'epoca giustineana, ovvero con la *lex secunda* (C. IV, *de rescindenda venditione*, 1, 2), così chiamata dalla rubrica attribuitale nel codice giustiniano, secondo alcuni riconducibile ad un rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiliano del 285 c.c.².

A norma di tale legge, applicabile però solo al contratto di compravendita: «*Impp. Diocletianus et Maximianus A.A. Lupo: rem maioris pretii situ vel pater tuus minoris pretii distraxerit, humanum est ut vel, pretium te restituente emtoribus, fundum*

¹ Sul problema dell'equità delle prestazioni negli scambi, v. **SCOZZOFAVA**, *Il problema della adeguatezza negli scambi e la rescissione del contratto per lesione*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1978, p. 318.

² Il rescritto, è opportuno ricordare, era l'ordine che davano gli imperatori in risposta ai quesiti di magistrati delle province.